

[PRINT](#) [EMAIL](#)

Sui livelli essenziali delle prestazioni: le fragilità di una clausola destinata a contemperare autonomia ed eguaglianza

di Elena A. Ferioli
(21 giugno 2006)

(in corso di pubblicazione in *le Regioni*, 2/2006)

1. La competenza statale prevista dall'art. 117, 2 comma, lett. m) Cost. costituisce, senza dubbio, una delle clausole di maggiore interesse introdotte dalla riforma costituzionale del 2001, sotto molteplici punti di vista.

Innanzitutto essa costituzionalizza una nozione, quella di livello essenziale delle prestazioni civili e sociali, che era precedentemente estranea alla dialettica dei principi e valori della tradizione costituzionale italiana, obbligando a confrontarsi con un concetto che affonda le sue radici nei meccanismi di gestione e finanziamento dello stato sociale italiano, così come si sono andati definendo, e profondamente riformandosi, nella legislazione ordinaria degli anni novanta.

L'intrinseca ambiguità della formula, che si basa su un concetto non meglio definito di essenzialità e su un generico riferimento a tipologie di diritti tra loro differenti^[1], ha alimentato non pochi dubbi ed incertezze in merito alla corretta interpretazione del "contenuto" e della "dimensione" della competenza statale in questione, incertezze che, come si vedrà, si sono riproposte ampiamente nei giudizi che la Corte costituzionale è stata chiamata a definire sulla base dell'art. 117, 2 comma, lett. m), assunto quale parametro di costituzionalità e titolo fondativo della competenza statale.

Non vi è dubbio, comunque, che l'esplicito legame tra determinazione di un livello prestazionale ed i diritti civili e sociali ha consentito di individuare in questa clausola il "ponte" di collegamento tra la prima e la seconda parte della Costituzione^[2], identificando nella potestà statale in questione uno dei principali strumenti di armonizzazione del principio di autonomia con il principio di uguaglianza, affidando a questa clausola il compito di definire il punto di equilibrio tra le esigenze di uniformità e le ragioni del decentramento e dell'autonomia.

Sotto questo punto di vista, la competenza statale sulla determinazione dei livelli essenziali assume un ruolo davvero centrale nella controversa evoluzione del regionalismo italiano e necessita quanto mai di essere confrontata sul piano della concreta dialettica dei rapporti tra Stato e regioni, così come sono andati definendosi grazie al contributo della giurisprudenza costituzionale degli ultimi anni.

In questa prospettiva, la pronuncia della Corte costituzionale n. 467 del 2005 offre degli spunti interessanti e suggerisce alcune riflessioni sul contenuto della competenza statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e sugli effetti che essa può determinare in merito all'esercizio dell'autonomia legislativa regionale.

2. La sentenza in commento definisce un giudizio in via principale instaurato su ricorso del Presidente del consiglio dei ministri nei confronti di alcune disposizioni della legge della Regione Campania n. 2/2003 recante norme in materia di "Intolleranze alimentari, ristorazione differenziata nella pubblica amministrazione ed istituzione dell'osservatorio regionale", per violazione dell'art. 117, 2 comma, lett. m), nonché degli artt. 117, 3 comma e 120, 2 comma, Cost.

In particolare, il ricorrente ha sostenuto l'incostituzionalità dell'art. 1 di detta legge regionale in quanto tale disposizione, nel riconoscere l'assistenza sanitaria mediante erogazione di prodotti dietetici ai soggetti affetti da alcune patologie, avrebbe omesso di prevedere un'ulteriore prestazione, ovvero l'erogazione di sostituti del latte materno per i bambini nati da madre sieropositiva, prestazione che è invece prevista quale livello essenziale di assistenza sanitaria integrativa dalla normativa statale specificata in particolare nel D.m. 8 giugno 2001.

Con quest'ultimo provvedimento, infatti, lo Stato ha stabilito che rientra nei livelli essenziali di assistenza sanitaria l'erogazione di prodotti alimentari particolari per le persone affette da alcune malattie (morbo celiaco, fibrosi cistica, malattie metaboliche congenite), nonché l'erogazione di sostituti del latte materno per bambini nati da madri sieropositive.

Rispetto a questa disciplina statale, la legge campana dispone invece l'erogazione di prodotti alimentari dietetici solo a favore di coloro che sono affetti dagli stati morbosi sopra descritti, mentre non prevede espressamente l'erogazione dei sostituti del latte materno per i bambini nati da madri sieropositive. Per tale ragione quindi l'avvocatura dello Stato censura la normativa regionale, ritenendola in contrasto con l'art. 117, 2 comma, lett. m) Cost.

La questione è stata tuttavia, ed a ragione, giudicata infondata dalla Corte costituzionale in base all'assunto che la normativa statale, nell'includere nei livelli essenziali di assistenza l'erogazione di prodotti alimentari per le suddette categorie di soggetti, è animata da una *ratio* comune, ovvero garantire il consumo gratuito di alimenti particolari a soggetti in condizioni di salute ritenute meritevoli di tutela, ma segue finalità di tutela differenti: di cura per le persone affette da malattie specifiche (morbo ciliaco, ecc..) da un lato, e di prevenzione del contagio nel caso dei figli di madri sieropositive.

In questa prospettiva, la Corte correttamente evidenzia che la finalità della legge regionale campana è quella di dettare una disciplina normativa relativa all'erogazione di alimenti per le sole persone affette dalle particolari malattie legate ad intolleranze alimentari, introducendo a tal fine anche alcune regole operative legate all'accertamento delle suddette patologie (come previsto dal D.m. 8 giugno 2001), al funzionamento delle mense delle pubbliche amministrazioni ed istituendo un apposito osservatorio regionale sulla materia.

L'introduzione, in questo provvedimento normativo regionale, di una previsione sull'erogazione di alimenti destinati ai lattanti si sarebbe quindi collocata fuori dall'oggetto e dall'ambito operativo della legge regionale 2/2003. A quest'ultimo profilo assistenziale, al momento comunque non precluso dalla disciplina regionale ma garantito dalle norme statali, secondo la Corte dovrà essere dedicata un'ulteriore normativa regionale di carattere organizzativo, dal momento che la disciplina statale affida alle regioni il compito di dettare le modalità operative con le quali gli specialisti del Servizio Sanitario Nazionale comunicheranno le certificazioni e gli accertamenti eseguiti alle ASL di appartenenza degli assistiti, per consentire loro la fruizione della prestazione in questione.

[Home](#)

[Link](#)

[Newsletter](#)

[I Paper del Forum](#)

[Giurisprudenza](#)

[Temi di Attualità](#)

[Archivio Temi di Attualità](#)

[Speciale Europa](#)

[Speciale Regioni](#)

[Euroscopio](#)

[Telescopio](#)

[Settimana delle Istituzioni](#)

[Autorecensioni](#)

3. Se nel merito la decisione della Corte costituzionale appare quindi condivisibile, ciò che suscita un certo interesse nel giudizio descritto è rappresentato dal fatto che lo Stato ha impugnato la suddetta normativa regionale perché "disciplinerebbe in senso riduttivo, rispetto alla normativa statale, un livello essenziale di assistenza sanitaria".

La censura di incostituzionalità non è quindi basata, come nei numerosi ricorsi governativi precedenti e successivi alla sentenza in epigrafe fondati sul parametro di cui all'art. 117, 2 comma, lett. m)[3] (e di cui si dirà più avanti), sulla generica contestazione delle norme regionali perché illegittimamente invasive della competenza statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, ma per il fatto specifico che la normativa regionale, in sede di disciplina delle modalità di tutela dei soggetti affetti dalle malattie di cui sopra e di attuazione di alcuni profili organizzativi connessi alla disciplina statale sui livelli essenziali di assistenza sanitaria integrativa, pareva omettere di prevedere una prestazione espressamente ricondotta a tali livelli essenziali dal legislatore nazionale.

Come esattamente rileva la difesa regionale, quindi, l'Avvocatura dello Stato "non si duole di una invasione di competenza nella disciplina adottata, bensì di una mancanza di ulteriore disciplina", nel senso però che il ricorso dello Stato tendeva a rilevare una lacuna nella normativa regionale che avrebbe apparentemente escluso dalla legislazione regionale una prestazione definita invece come essenziale dalla normativa nazionale.

Se nel merito l'ambito operativo della legge regionale ed il suo oggetto di tutela è stato giudicato più ristretto rispetto a quello previsto dalla normativa nazionale sui livelli essenziali, portando la Corte a decidere per l'infondatezza della questione, è pur vero che dal punto di vista processuale questa impostazione del ricorso dello Stato, basata sul confronto tra i livelli essenziali delle prestazioni definiti a livello centrale ed il loro richiamo, nonché la loro attuazione sotto il profilo organizzativo, sul piano della legislazione regionale, non sembra invero criticabile, ma anzi rivela forse ancora una volta la particolarità della competenza statale in materia di livelli essenziali, potestà che proprio perché si concretizza nella definizione di prestazioni e standard organizzativi e operativi, richiede uno scrutinio di costituzionalità tutto basato sul confronto di questi canoni prestazionali, al fine di assicurare che in ogni regione siano effettivamente garantiti i livelli essenziali così come definiti dallo Stato e che questi non siano, invece, in sede di normazione regionale, surrettiziamente modificati *in peius*.

L'essenza stessa del concetto di livello essenziale della prestazione è infatti quella di definire una soglia di uniformità, data da un insieme articolato di prestazioni che debbono essere erogate dalla pubblica amministrazione in ogni territorio, riservando alla differenziazione tra i diversi ambiti regionali ciò che viene "dopo" ed "oltre" le prestazioni essenziali nazionali.

E' vero quindi che la Corte conclude per l'infondatezza della questione in quanto la legge regionale mostra chiaramente di aver separato i due profili di tutela ricompresi nella normativa statale sui livelli essenziali di assistenza destinati ad un'alimentazione particolare - ovvero la cura di patologie precise da un lato e la prevenzione del contagio da HIV dall'altro -, concentrandosi solo sul primo di questi, e tuttavia la Consulta non sembra contestare l'impostazione di fondo del ricorso dello Stato e la correttezza del parametro ex art. 117, 2 comma, lett. m), rigettando l'eccezione di inammissibilità della regione in ordine alla contraddittoria e perplessa individuazione dello stesso.

4. Ciò è significativo anche considerando che l'utilizzo dell'art. 117, 2 comma, lett. m) Cost. quale parametro di costituzionalità e titolo fondativo delle competenze statali si è rivelato problematico ed è stato spesso utilizzato dalla difesa erariale in modo improprio.

Nell'incertezza derivante dall'effettiva portata della competenza in questione, lo Stato ha tentato di far leva su questa disposizione come se si trattasse di una clausola generale da invocare ogni qualvolta venissero in considerazione esigenze di uniformità o di tutela dei diritti fondamentali, sostenendo una lettura della competenza in questione che valorizza l'elemento finalistico insito nella stessa, ovvero in ultima analisi l'intento unificante, la garanzia di uguaglianza nell'autonomia, cercando di fondare su questa competenza un intervento legislativo statale dai confini più estesi di quelli attinenti alla mera determinazione di standard prestazionali.

In questa prospettiva sono assai numerosi i casi in cui lo Stato, nella veste ora di ricorrente, ora di resistente nel giudizio in via principale, ha denunciato la violazione da parte del legislatore regionale della propria sfera di competenza esclusiva o sostenuto la legittimità delle disposizioni normative impugnate dalle regioni, alla stregua della competenza esclusiva sulla determinazione dei livelli essenziali, evidenziando come la "particolarissima rilevanza"[4] della materia in considerazione escludesse la sua riconduzione alla competenza regionale o esigesse un intervento uniforme da parte del legislatore statale[5], o ancora, essendo attinente alla tutela dei diritti civili e sociali, richiedesse un intervento normativo statale[6], e ciò in riferimento alle materie più disparate.

Così, nella veste di ricorrente, il Presidente del consiglio dei ministri ha impugnato alcune disposizioni normative della Regione Emilia-Romagna in materia di determinazione della tariffa relativa al servizio idrico, sostenendo che "trattasi di livello essenziale di prestazione che deve essere garantito su tutto il territorio nazionale"[7], oppure, nel ricorso contro alcune disposizioni della legge regionale dell'Emilia-Romagna sullo sviluppo regionale della società dell'informazione, ha contestato la competenza regionale in materia di protezione dei dati personali, sostenendo che essa rientrerebbe nella competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, 2 comma, lett. m) Cost. ed escludendo la configurabilità stessa di una "qualsiasi competenza regionale" in quest'ambito[8]. Ancora, la difesa erariale ha impugnato le disposizioni di una legge regionale della Basilicata che prevedeva per i lavoratori assunti presso la regione con le modalità di cui alla legge 219/1981 l'equiparazione al lavoro subordinato del periodo antecedente all'immissione nei ruoli, sostenendone il contrasto anche con l'art. 117, 2 comma, lett. m) Cost., in quanto disposizioni che inciderebbero sui "livelli delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in ugual modo al fine di assicurare, a livello nazionale, la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica"[9].

Anche quanto è resistente, la difesa erariale legittima la disposizione statale denunciata come invasiva della competenza regionale invocando la clausola dei livelli essenziali in riferimento alla necessità di uniformità e garanzia dell'unità giuridica che richiederebbe la materia, attinente alla tutela dei diritti civili o sociali di volta in volta in considerazione. Così, ad esempio, per sostenere la conformità costituzionale della riforma dei servizi pubblici locali, la difesa erariale ha affermato che la competenza legislativa esclusiva statale in tema di servizi pubblici locali si fonderebbe anche sulla competenza relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, dal momento che "attraverso la prestazione dei servizi pubblici locali, si concretizzerebbero molteplici ed importanti diritti sociali" che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale[10].

Numerosi sono poi i giudizi aventi ad oggetto disposizioni delle ultime leggi finanziarie che istituivano fondi statali vincolati per il finanziamento di ambiti materiali di competenza regionale, disposizioni impugnate dalle regioni ai sensi dell'art. 119 Cost che esclude, com'è noto, che le normali funzioni delle autonomie territoriali siano finanziate con trasferimenti statali vincolati[11]. Nell'ambito di questi giudizi, quasi sempre lo Stato ha invocato, a difesa delle disposizioni statali impugnate, la propria competenza esclusiva sui livelli essenziali, rilevando l'attinenza alla tutela dei diritti civili e sociali delle funzioni finanziate con i suddetti trasferimenti statali vincolati[12].

A questi svariati tentativi di proporre una lettura per così dire "conservatrice" della riforma del Titolo V Cost., giustificando l'ingerenza

dello Stato in materie sottratte ormai agli elenchi materiali di cui all'art. 117, 2 e 3 comma, Cost., facendo appello ad una nozione ampia della potestà statale di determinazione dei livelli essenziali, ci pare che la Corte costituzionale si sia opposta con fermezza, rigettando una lettura estensiva della competenza ex art. 117, 2 comma, lett. m) Cost.

La Corte, infatti, ha accolto un'interpretazione letterale della competenza in questione, tesa ad evitare che essa, attraverso l'espansione dell'oggetto della competenza, dai livelli essenziali delle prestazioni da garantirsi uniformemente sul territorio nazionale, ad ulteriori e diversi profili della tutela dei diritti, non espressamente riconducibili a standard prestazionali, fondasse illegittime compressioni dell'autonomia legislativa regionale.

Così, ad esempio, sono numerose le sentenze nelle quali la Consulta definisce improprio il riferimento della difesa dello Stato alla esclusiva competenza statale ex art. 117, 2 comma, lettera m), Cost., precisando che "tale titolo di legittimazione legislativa non può essere invocato se non in relazione a specifiche prestazioni delle quali la normativa statale definisca il livello essenziale di erogazione", risultando, viceversa, "del tutto improprio e inconferente il riferimento" ad esso allorché si intenda "individuare il fondamento costituzionale della disciplina, da parte dello Stato, di interi settori materiali"^[13]. E ancora "... improprio è il riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., poiché il potere di predeterminare eventualmente - sulla base di apposite disposizioni di legge - i "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali", anche nelle materie che la Costituzione affida alla competenza legislativa delle Regioni, non può trasformarsi nella pretesa dello Stato di disciplinare e gestire direttamente queste materie, escludendo o riducendo radicalmente il ruolo delle Regioni"^[14].

La Corte ha così chiarito più volte che la competenza ex art. 117, 2 comma, lett. m) Cost. "legittima una eventuale predeterminazione legislativa dei "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali"^[15] e che tale titolo di legittimazione può essere invocato solo "in relazione a specifiche prestazioni delle quali la normativa nazionale definisca il livello essenziale di erogazione" mentre esso non è utilizzabile "al fine di individuare il fondamento costituzionale della disciplina, da parte dello Stato, di interi settori materiali"^[16].

5. Alla luce delle suddette considerazioni, si deve concludere che lo Stato può correttamente ed efficacemente invocare l'art. 117, 2 comma, lett. m) Cost. quale parametro di costituzionalità nei confronti della normativa regionale impugnata, o sostenere in base ad esso la legittimità costituzionale di una propria normativa contestata da parte regionale, solo in relazione ad una disciplina statale che definisca i livelli essenziali delle prestazioni concernenti un determinato diritto civile o sociale, una disciplina che possieda specifiche "caratteristiche sostanziali e formali"^[17], come ha precisato la stessa Corte, cioè sia dal punto di vista del contenuto (individuazione di tipologie di prestazioni), che nel procedimento di formazione di tale normativa, così come definito dalla sentenza 88/2003^[18] e, di recente, ribadito dalla sentenza 134/2006.

La legislazione statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni si porrebbe così quale necessaria norma interposta affinché lo Stato possa invocare l'art. 117, 2 comma, lett. m) Cost. quale parametro di costituzionalità nei confronti di disposizioni normative regionali e titolo di legittimazione statale nelle materie che rientrano nell'autonomia legislativa regionale.

Il meccanismo richiama quello che si instaura tra legislazione regionale e normativa statale di principio, salva naturalmente la differente tipologia di potestà vantata dallo Stato nell'ambito della competenza concorrente, rispetto alla potestà esclusiva di cui all'art. 117, 2 comma, lett. m).

Resta tuttavia da precisare se, analogamente al caso della normazione statale di principio, anche le norme sui livelli essenziali possano desumersi per via interpretativa dalla normativa nazionale vigente, in assenza di una disciplina appositamente destinata a definirli organicamente, in relazione ad un determinato diritto.

Pur essendo state espresse in tal senso opinioni favorevoli in dottrina^[19], non può non sottolinearsi come, soprattutto in relazione ai diritti sociali, l'operazione di individuazione di livelli essenziali che siano realmente in grado di realizzare una tutela appropriata ai bisogni delle persone richieda evidentemente l'elaborazione di una normativa molto complessa che non può che essere realizzata attraverso una disciplina *ad hoc*, con l'assenso, nelle materie di competenza regionale, delle regioni stesse.

Soprattutto in questa prospettiva la competenza statale sui livelli essenziali pare quindi in grado di esplicitare tutte le sue potenzialità e divenire realmente strumento per assicurare, nella dialettica dei rapporti tra i diversi livelli di governo, quel temperamento tra le esigenze del decentramento ed il principio di eguaglianza che costituisce la sua *ratio*.

E ciò sia per evitare che la legislazione regionale, in sede di disciplina della tutela di un determinato diritto di sua competenza possa disciplinare in modo riduttivo una prestazione essenziale, ma anche per consentire l'efficace esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 120 Cost., dal momento che, sempre in base a quanto precisato nella giurisprudenza costituzionale, "la stessa utilizzazione di questi livelli essenziali quale fondamento dell'esercizio dei poteri sostitutivi, ai sensi del secondo comma dell'art. 120 Cost., di norma presuppone che lo Stato abbia preventivamente esercitato la propria potestà legislativa di tipo esclusivo"^[20].

Tali ragionamenti evidenziano, tuttavia, il lato per così dire "debole" della clausola di cui art. 117, 2 comma, lett. m) Cost., in riferimento alle finalità di temperamento tra il principio di autonomia ed il principio di eguaglianza che ne costituiscono la *ratio*: la disposizione costituzionale in questione non identifica con precisione i settori nei quali debbano essere precisati i livelli essenziali in questione, rimettendo la questione dell'organica determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni alle scelte discrezionali di un legislatore ordinario spesso "distratto" e, come sembra dimostrare l'ormai annosa vicenda legata alla determinazione dei livelli essenziali di assistenza sociale^[21], principalmente preoccupato dalle conseguenze finanziarie che la determinazione di tali livelli essenziali comporterebbe per l'autorità centrale, piuttosto che dalla necessità di assicurare a tutti i cittadini, a prescindere dal luogo di residenza, eguali prestazioni essenziali concernenti i diritti fondamentali.

[1] Per la ricostruzione del concetto di essenzialità e la riflessione sui diritti coinvolti si rinvia a E. Balboni, *Il concetto di "livelli essenziali" e uniformi come garanzia in materia di diritti sociali*, in *Le istituzioni del federalismo*, 6/2001, 1103 ss.; Id., *Livelli essenziali: il nuovo nome dell'eguaglianza? Evoluzione dei diritti sociali, sussidiarietà e società del benessere*, in E. Balboni, B. Baroni, A. Mattioni (a cura di), *Il sistema integrato dei servizi sociali. Commento alla legge n. 328 del 2000 e ai provvedimenti attuativi dopo la riforma del titolo V della Costituzione*, Milano 2003, 27 ss.; Id., *I livelli essenziali e i procedimenti per la loro determinazione*, in questa *Rivista* 2003, 11183 ss.; A. Simoncini, *Non c'è alternativa alla leale collaborazione. Dalla Corte le prime indicazioni su regolamenti del Governo e «livelli essenziali» nelle materie regionali*, in questa *Rivista* 2003, 1199 ss.; R. Bifulco, *"Livelli essenziali", diritti fondamentali e statuti regionali*, in T. Groppi, M. Olivetti (a cura di), *La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo Titolo V, II ed.*, Torino 2003, 135 ss.; C. Cittadino, *I livelli essenziali delle prestazioni nel titolo V della Costituzione*, in *Comuni d'Italia* 2005, 63 ss.; G. Cocco, *I livelli essenziali delle prestazioni*, in L. Chieffi, G. Clementi di San Luca (a cura di), *Regione ed enti locali dopo la riforma del Titolo V della Costituzione*

fra attuazione ed ipotesi di ulteriore revisione, Torino 2005, 187 ss.; A. D'Aloia, *Diritti e stato autonomistico. Il modello dei livelli essenziali delle prestazioni*, in questa rivista 2003, 1063 ss.; M. Luciani, *Le nuove competenze legislative delle regioni a statuto ordinario. Prime osservazioni sui principali nodi problematici della l. cost. n. 3 del 2001*, in *Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni* 2002, 7 ss.; A. Rovagnati, *I livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto alla salute: un primo esempio di attuazione della previsione di cui all'ala lett. m) comma 2, art. 117 Cost.*, in questa Rivista 2003, 1141 ss.; A. Ruggeri, *Neoregionalismo e tecniche di regolazione dei diritti sociali*, in *Dir. Soc.* 2001, 191 ss.

[2] F. Pizzetti, *La ricerca del giusto equilibrio tra uniformità e differenza: il problematico rapporto tra il progetto originario della Costituzione del 1948 e il progetto ispiratore della riforma costituzionale del 2001*, relazione presentata al corso Spisa, 6 maggio 2002.

[3] *Ex multis*, si veda Corte cost., sent. 312/2003, 73/2004, 75/2004, 271/2005.

[4] Corte cost., sent. 370/2003, in questa Rivista 2004, 743 ss.

[5] Corte cost., sent. 73/2003.

[6] Corte cost., sent. 16/2004.

[7] Corte cost., sent. 335/2005.

[8] Corte cost., 271/2005.

[9] Corte cost., sent. 75/2004

[10] Corte cost., sent. 272/2004.

[11] Sull'autonomia finanziaria regionale *ex multis* si veda L. Antonini, *Le vicende e la prospettiva dell'autonomia finanziaria regionale: dal vecchio al nuovo art. 119*, in questa Rivista 2003, 13 ss.; M. De Grazia, *L'autonomia finanziaria degli enti territoriali nel nuovo Titolo V della Costituzione*, in *Le istituzioni del federalismo* 2002, 267 ss.; P. Giarda, *Le regole del federalismo fiscale nell'articolo 119: un'economista di fronte alla nuova Costituzione*, in questa Rivista 2001, 1425 ss.; M. Barbero, *Fondi statali vincolati e federalismo fiscale: una visione d'insieme*, reperibile sul sito internet <http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/dibattiti/riforma/barbero.html>; A. Musumeci, *Autonomia finanziaria, livelli di governo e finanziamento delle funzioni*, in E. Bettinelli, F. Rigano (a cura di), *La riforma del titolo V della Costituzione e la giurisprudenza costituzionale. Atti del seminario di Pavia svoltosi il 6-7 giugno 2003*, Torino, 2004; P. Gambale, N. Di Vivo, *"Noterelle" in tema di federalismo fiscale, ovvero sul "convitato di pietra" delle riforme costituzionali in Italia*, reperibile sul sito <http://www.amministrazioneincammino.it/>; F. Puzzo, *Le nuove regioni tra autonomia finanziaria e solidarietà*, in S. Gambino (a cura di), *Il "nuovo" ordinamento regionale. Competenze e diritti*, Milano, 2003, 407 ss.; T. Miele, *Il federalismo fiscale. L'attuazione dell'art. 119 della Costituzione nella prospettiva del federalismo solidale*, in *Nuova rassegna* 2004, 698 ss.; C. Cittadino, *Federalismo amministrativo e federalismo fiscale: punti di contatto e metodologie di analisi*, in *Comuni d'Italia* 2004, 46ss.; F. Covino, *Autonomia finanziaria e solidarietà*, in T. Groppi, M. Olivetti (a cura di), *La Repubblica delle Autonomie*, II ed., Torino, 2003, 253 ss.

[12] Corte cost. 370/2003, 16/2004, 49/2004, 308/2004, 320/2004, 423/2004, 51/2005, 77/2005. Sulla sentenza 370/2003 sia consentito rinviare a E. A. Ferioli, *Esiti paradossali dell'innovativa legislazione regionale in tema di asili nido, tra livelli essenziali ed autonomia finanziaria regionale*, in questa Rivista 2004, 743 ss.

[13] Corte cost., sent. 181/2006. Ma si vedano anche, *ex multis*, sent. 285/2005, 271/2005, 120/2005, 423/2004, 16/2004, 6/2004, 370/2003.

[14] Corte cost., sent. 383/2005.

[15] Corte cost., sent. 6/2004.

[16] Corte cost., sent. 285/2005.

[17] Corte cost. 370/2003.

[18] Sulla sentenza 88/2003 si veda E. Balboni, *I livelli essenziali e i procedimenti per la loro determinazione*, in questa Rivista 2003, 1183 ss.; A. Simoncini, *Non c'è alternativa alla leale collaborazione. Dalla Corte le prime indicazioni su regolamenti del Governo e «livelli essenziali» nelle materie regionali*, in questa Rivista 2003, 1199 ss.

[19] S. Gambino, *Regioni e diritti fondamentali. LA riforma costituzionale italiana nell'ottica comparatistica*, in S. Gambino (a cura di), *Il "nuovo" ordinamento regionale. Competenze e diritti*, Milano, 2003, 62; S. Panunzio, *Modifiche al titolo V della Costituzione e livelli essenziali delle prestazioni civili e sociali*, relazione al seminario del 12 marzo 2002, Lega autonomie, 23.

[20] Corte cost., sent. 6/2004.

[21] La determinazione dei livelli essenziali di assistenza sociale è prevista dall'art. 22 della l. 328/00 sul Sistema integrato di interventi e servizi sociali, il quale introduce un elenco generale di tipologie di prestazioni e servizi che debbono essere, con tutta evidenza, definite nel dettaglio dalla normativa secondaria. A circa sei anni di distanza dall'entrata in vigore della l. 328/00, tale normativa non è tuttavia ancora stata adottata. Su tali vicende si veda Aa.vv., *Livelli essenziali delle prestazioni sociali. Dai principi alla pratica?*, in *Prospettive sociali e sanitarie*, speciale 2003.